



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 302

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 09.04.2021. La riunione della Commissione Disciplinare si è svolta in videoconferenza.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO MARTINELLI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MARCO MARTINELLI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi due**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata

Procedimento disciplinare a carico di **GIORGIO DOMENICO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIORGIO DOMENICO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S in relazione agli artt.33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1 delle NOIF, perché nella s/s 2018/19 ha svolto le funzioni di allenatore per la società Vis Montorese 1978 per la categoria Giovanissimi senza esser tesserato per detta società; il tutto come risulta dall'accordo economico sottoscritto dalle parti presentato in ricorso avanzato dallo stesso deferito presso il Collegio Arbitrale della L.N.D ed ammesso dalle parti stesse in sede di audizione;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIORGIO DOMENICO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di **quaranta giorni**.

Procedimento disciplinare a carico dei sigg. **GIORGIO ZANNIER – ROBERTO BEVILACQUA – ANDREA EDOTTI – GIAN LUCA MARIN** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIORGIO ZANNIER**, allenatore di base non tesserato nella s/s 2020/21, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all'art.37, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al Comunicato n. 97 del 12 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC ed al protocollo attuativo nel contesto della pandemia Covid, per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC; per aver organizzato e tenuto due centri estivi presso il centro sportivo di Ampezzo, cui hanno partecipato numerosi calciatori non identificati, in assenza di specifica informativa al Settore suddetto della FIGC ed al Comitato Regionale, in assenza di specifici nulla-osta delle società di appartenenza dei giovani calciatori; in assenza di rendicontazione di spese e di documentazione d'incasso e, in assenza, di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa dell'attività del calcio giovanile;

- considerato che il sig. **ROBERTO BEVILACQUA** allenatore dilettante di terza categoria non tesserato nella s/s 2020/21, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all'art.37, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al Comunicato n. 97 del 12 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC ed al protocollo attuativo nel contesto della pandemia Covid, per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC; per aver organizzato e tenuto insieme al sig. Zannier, due centri estivi presso il centro sportivo di Ampezzo, cui hanno partecipato numerosi calciatori non identificati, di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa dell'attività del calcio giovanile;

- considerato che il sig. **ANDREA EDOTTI**, allenatore di base tesserato per la società ASD Cavarzano Oltraldo è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all'art.37, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al Comunicato n. 97 del 12 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC ed al protocollo attuativo nel contesto della pandemia Covid, per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC; per aver organizzato e tenuto insieme al sig. Zannier, due centri estivi presso il centro sportivo di Ampezzo, cui hanno partecipato numerosi calciatori non identificati, di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa dell'attività del calcio giovanile;

- considerato che il sig. **GIAN LUCA MARIN**, allenatore di base non tesserato nella s/s 2020/21 è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all'art.37, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al Comunicato n. 97 del 12 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC ed al protocollo attuativo nel contesto della pandemia Covid, per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC; per aver organizzato e tenuto insieme al sig. Zannier, due centri estivi presso il centro sportivo di Ampezzo, cui hanno partecipato numerosi calciatori non identificati, di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa dell'attività del calcio giovanile;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente per il sig. **GIORGIO ZANNIER** la sanzione della squalifica di mesi sei; per il sig. **ROBERTO BEVILACQUA** la sanzione della squalifica di mesi quattro; per il sig. **ANDREA EDOTTI** la sanzione della squalifica di mesi due e per il sig. **GIAN LUCA MARIN** la sanzione della squalifica di mesi due;

Ritenuto che :

- i fatti sono documentalmente comprovati nonché ammessi dagli stessi deferiti;
- che la responsabilità dei sig.ri Edotti e Marin risulta comprovata esclusivamente con riferimento alla loro partecipazione ai Centri Estivi, mentre non è comprovato che abbiano preso parte alla loro organizzazione;
- tenuto, altresì conto, del particolare momento storico in cui i fatti sono avvenuti;

P.Q.M.

Dichiara rispettivamente il sig. **GIORGIO ZANNIER** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi quattro**; il sig. **ROBERTO BEVILACQUA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi tre**; il sig. **ANDREA EDOTTI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi uno**; il sig. **GIAN LUCA MARIN** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi uno**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROMEO PAPINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROMEO PAPINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione agli artt. 35 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all'art 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver esercitato l'attività di Vice Presidente della società Accademia Calcio Terni, senza avere preventivamente presentato domanda di sospensione dall'albo tecnico degli allenatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

Ritenuto che;

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROMEO PAPINI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE ARDITO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MICHELE ARDITO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, per aver sottoscritto in data 18.8.2019 con la società Florentia San Gimignano, per la conduzione tecnica della prima squadra di Calcio

Femminile della serie A, ulteriormente all'accordo di € 30.658,00, rientrante proprio nel suddetto articolo delle NOIF, un accordo economico per i diritti d'immagine, a fronte di un corrispettivo lordo di € 10.000,00, mai depositato presso la Divisione Calcio Femminile;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per un anno;
lette ed esaminate le memorie difensive;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 94 quinquies, comma 2, NOIF *“i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono [...] sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità”*;

- in forza del successivo comma 9 del medesimo articolo *“sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo”*, con la precisazione che *“la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare”*;

- pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, devono ritenersi vietati – e fonte di responsabilità disciplinare – non solo gli accordi economici relativi alle prestazioni sportive che si pongono in contrasto con le prescrizioni dettate dall'art. 94 quinquies NOIF ma anche quegli accordi che, in quanto strettamente connessi agli accordi aventi a oggetto le prestazioni sportive, potrebbero rivestire una finalità elusiva delle suddette prescrizioni e in particolare dell'obbligo di deposito e del massimale economico;

- nel caso di specie risulta comprovato che la Florentia San Gimignano e il Sig. Michele Ardito, contestualmente alla stipula *“dell'accordo economico allenatori”* dell'importo annuale lordo di Euro 30.658,00, in data 18.8.2019 hanno sottoscritto l'ulteriore scrittura privata avente a oggetto lo sfruttamento dei diritti di immagine del Sig. Ardito da parte della Società dietro il corrispettivo di ulteriori Euro 10.000,00 lordi;

- la Commissione ritiene che la predetta scrittura privata sia strettamente connessa allo svolgimento delle prestazioni professionali rese dal Sig. Ardito in qualità di allenatore come emerge:

i) dal tenore letterale e in particolare dalle premesse di tale scrittura (nella quale il Sig. Ardito viene definito quale *“Allenatore”* e si dà atto della sottoscrizione dell'accordo economico per lo svolgimento dell'attività di allenatore responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2019/2020)

ii) dall'oggetto della stessa scrittura, che attiene alla utilizzazione dei diritti di immagine *“nel corso della stagione 2019/2020”*;

iii) dalla contestualità della sottoscrizione dei due accordi;

iv) dalla circostanza che l'art. 3 della scrittura privata *a latere* indica che il corrispettivo di 10.000,00 euro riconosciuto per lo sfruttamento dei diritti di immagine risulta essere stato corrisposto al Sig. Michele Ardito *“con bonifico dell'08 agosto 2019, il quale pertanto viene imputato espressamente dalle parti a saldo del corrispettivo netto”* ancorché il bonifico in parola risulti effettuato in favore del Sig. Ardito con la causale *“saldo anticipato 2 mensilità”* chiaramente riferibile allo svolgimento delle prestazioni di allenatore;

- del resto è vero che la difesa del deferito ha prodotto un video che confermerebbe lo sfruttamento dei diritti di immagine del Sig. Ardito da parte della Società per promuovere il club e/o lo sponsor; tuttavia l'immagine del Sig. Ardito compare nel predetto video solo per pochi secondi e comunque lo stesso è raffigurato sempre nell'esercizio delle proprie funzioni di allenatore (in un caso nel campo di allenamento della Società e nell'altro con la tuta sociale); di talché si ritiene che tale video non sia sufficiente a far venire meno la stretta connessione esistente tra il contratto di cessione dei diritti di immagine e l'accordo economico relativo all'attività sportiva;

- pertanto il deferito risulta responsabile per l'omesso deposito della scrittura privata *a latere* dell'18.8.2019 e per aver pattuito complessivamente corrispettivi superiori al massimale previsto dall'art. 94 quinquies NOIF;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELE ARDITO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi nove**.

Procedimento disciplinare a carico dei sigg.– **NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI - FRANCO FARNOCCHIA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI**, allenatore di base è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all'art.37, comma 1 e art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per l'art 23, comma 2 delle NOIF per aver svolto nei mesi di giugno e luglio 2020 attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento dalla società ASD Follo Calcio 2012 - presso la quale era tesserato nella s/s 2019/20 - alla società ASD Club Levante 2017, presso la quale era tesserato nella s/s 2020/21, di calciatori appartenenti alla categoria giovanissimi 2006, tanto è che effettivamente tale trasferimento si è concretizzato nella s/s 2020/21;

- considerato che il sig. **FRANCO BARBIERI** allenatore di base è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all'art.37, comma 1 e art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per l'art 23, comma 2 delle NOIF per aver svolto nei mesi di giugno e luglio 2020 attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento dalla società ASD Follo Calcio 2012 alla società ASD Club Levante 2017 di calciatori appartenenti alla categoria giovanissimi 2006, tanto è che effettivamente tale trasferimento si è concretizzato nella s/s 2020/21;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente per il sig. **NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI** la sanzione della squalifica di mesi sei; per il sig. **FRANCO FARNOCCHIA** la sanzione della squalifica di mesi tre;

- lette ed esaminate le memorie difensive;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati con riferimento al sig. Nikolaus M. Barbieri;
- non risulta invece la stessa evidenza probatoria in relazione al sig. Farnocchia Franco, il cui presunto coinvolgimento risulta unicamente dall'audizione del Sig Albertin (dirigente del club denunciante Follo Calcio) il quale tuttavia riferisce circostanze delle quali non ha avuto conoscenza diretta bensì de relato, mentre nelle altre audizioni non si fa riferimento al nominativo del sig Farnocchia; ma, al più, alla presenza di un dirigente della società Levante Calcio non conosciuto dai soggetti auditi e dunque non univocamente identificabile nella persona del predetto Farnocchia;

P.Q.M.

Dichiara il sig. **NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi quattro**; proscioglie, invece, il sig. **FRANCO FARNOCCHIA** dall'addebito contestato.

IL VICE PRESIDENTE

f.to. (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze 09.4.2021

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)